

Comune di Gavorrano
Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER
LE PARI OPPORTUNITÀ

Approvato con delibera CC n.60 del.27-11-2018

Modificato con delibera CC n. 55 del 27/12/2021

Modificato con delibera C.C. n. 23 del 27/07/2023

Sommario

Articolo 1.....	3
ISTITUZIONE E FINALITÀ	3
Articolo 2.....	3
COMPITI.....	3
Articolo 3.....	4
COMPOSIZIONE E DURATA	4
Articolo 4.....	6
FUNZIONAMENTO.....	6
Articolo 5.....	7
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA.....	7
Articolo 6.....	8
ONERI FINANZIARI	8

Articolo 1

ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. È istituita la Commissione Comunale per la Pari Opportunità per favorire lo sviluppo delle condizioni di pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, stato di salute ed età, si trovino a vivere una situazione di svantaggio, garantendo così l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana.
2. La Commissione è un organo consultivo e di proposta del Consiglio Comunale, della Giunta e dell'Assessore alle Pari Opportunità.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, promuovendo iniziative di partecipazione democratica, informazione, ricerca e indagini finalizzate a prevenire, evidenziare ed eliminare ogni forma di discriminazione perseguendo l'obiettivo dell'inclusione e del rispetto di tutte le diversità.
4. La Commissione ha sede nel Palazzo comunale.

Articolo 2

COMPITI

1. La commissione ha i seguenti compiti:
 - a. ascoltare le istanze e i bisogni provenienti dalla cittadinanza, proporre azioni di intervento per eliminare le forme di discriminazione segnalate sul territorio locale;
 - b. evidenziare forme di discriminazioni basate sulla differenza di genere nell'ambito del lavoro e della vita politica e sociale, con particolare riferimento alla realtà locale;
 - c. proporre iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità considerata in tutti i suoi aspetti e ambiti di applicazione con particolare riferimento alle problematiche inerenti le pari opportunità nei rapporti tra coniugi, i casi di violenza nelle relazioni familiari, le molestie sessuali, la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità;

- d. promuovere iniziative culturali, di informazione e di formazione al fine di promuovere le pari opportunità e l'eguaglianza coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni, dell'associazionismo e dei servizi;
- e. adottare forme di collaborazione e di contatto con le Commissioni pari opportunità provinciali, regionali e nazionali per la condivisione ed il raggiungimento di obiettivi comuni;
- f. collaborare con le associazioni del volontariato presenti sul territorio che indirizzano la loro azione verso la salvaguardia dei diritti dei soggetti socialmente più deboli o discriminati;
- g. sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
- h. compiere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art.1.

Articolo 3 COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è formata da donne e uomini che siano interessati a condividere le finalità dell'istituzione, nonché da componenti delle associazioni e dei comitati formalmente costituiti ed operanti nel territorio del Comune di Gavorrano, che per Statuto o atto costitutivo si occupino di tematiche e problematiche relative a qualsiasi forma di discriminazione.
2. La composizione della Commissione è la seguente:
 - n.3 componenti tra donne e uomini, operanti sul territorio comunale che possiedono competenza ed esperienza nel campo delle pari opportunità nei vari settori storico, giuridico, economico, sociale, sociologico, psicologico, sanitario, del lavoro, della formazione, della comunicazione, della produzione artistica nonché in altri ambiti attinenti alle finalità e ai compiti della Commissione;
 - n.7 componenti designati da associazioni o comitati le cui finalità da Statuto siano

compatibili con quelle della Commissione;

- sono componenti di diritto l'Assessore o il Consigliere con delega alle pari opportunità e due consiglieri comunali, uno espressione della maggioranza e uno espressione delle minoranze consiliari.

3. La nomina è effettuata dal Consiglio Comunale sulla base delle candidature pervenute.
4. Il Sindaco provvede a dare pubblicità all'istituzione o al rinnovo della Commissione attraverso avviso, reso pubblico, previa pubblicazione nell'albo pretorio, attraverso il sito istituzionale dell'Ente e la stampa locale.
5. Chiunque sia interessato a far parte della Commissione deve presentare la propria candidatura su apposita istanza indirizzata al Sindaco con allegato il proprio curriculum personale. La candidatura può essere proposta anche da associazioni e/o organizzazioni presenti sul territorio che abbiano interessi negli ambiti di competenza della Commissione. Ogni associazione o comitato interessato può proporre non più di due componenti. Ogni associazione o comitato dovrà proporre una lista di almeno 3 componenti in ordine di preferenza, di cui solo il primo fra quelli indicati farà parte della Commissione. Qualora, successivamente alla costituzione, dovessero verificarsi le ipotesi disciplinate infra all'art. 4, comma 8 (ovvero: dimissioni e/o decadenza del componente designato dall'associazione o dal comitato) si procederà nei termini e secondo le modalità indicate nel proseguo del presente regolamento alla sostituzione del componente attingendo all'elenco fornito dal singolo ente associativo, seguendo l'ordine da questi indicato.
6. L'elenco delle candidature da sottoporre al consiglio è formato dall'Assessore/Consigliere con la delega alle pari opportunità, coadiuvato dall'ufficio competente, sulla base delle motivazioni e dal curriculum.
7. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che la nomina ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione.
8. I consiglieri comunali non componenti possono presenziare ai lavori della Commissione.

Articolo 4 FUNZIONAMENTO

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco entro 60 giorni dalla nomina della commissione stessa da parte del Consiglio Comunale che ne assume la presidenza fino alla nomina del Presidente.
2. Nel corso della prima seduta la Commissione elegge, a maggioranza dei componenti, un Presidente e un Vicepresidente, che costituiscano l'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione; presiede le sedute, le convoca e ne coordina le attività, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute.
4. La Commissione è convocata dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno, all'indirizzo indicato dai componenti, ordinariamente non meno di cinque giorni prima della data della seduta. L'invio è effettuato, dove possibile, utilizzando la posta elettronica.
5. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione quando ne facciano richiesta un quintodei componenti. La richiesta deve pervenire per iscritto ed il Presidente è tenuto a riunire l'assemblea entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente o il suo vice.
7. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

7.bis. Ciascuno può farsi rappresentare in assemblea solo da chi sia parte della Commissione.

La delega deve essere conferita per iscritto e comunicata prima dell'inizio della seduta mediante mail da inviare al Presidente della Commissione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di una persona. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario, fino all'inizio della seduta per cui è stata conferita.

8. I membri della commissione decadono automaticamente per dimissioni e/o qualora siano stati assenti senza alcuna valida giustificazione, per tre volte consecutive alle sedute

della commissione. Le dimissioni vengono presentate per iscritto al Presidente della Commissione e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore/Consigliere con delega alle pari opportunità. La giustificazione dell'eventuale assenza ad una seduta deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro i cinque (5) giorni successivi allo svolgimento della seduta, esclusivamente per comprovate ed eccezionali ragioni di salute e/o di lavoro. A seguito del verificarsi delle sopracitate evenienze la Presidente della Commissione stessa, di concerto con l'Assessore alle Pari Opportunità, provvederà d'ufficio a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari attingendo all'elenco stilato in fase di composizione, seguendo l'ordine dello stesso, fino ad esaurimento degli iscritti. Esaurita la lista si provvede alla emissione di nuovo avviso pubblico. Al fine di rispettare la composizione paritetica della commissione qualora il componente dimissionario e/o decaduto sia uno dei 7 componenti designati da associazioni o comitati lo stesso sarà sostituito d'ufficio con le modalità sopra descritte attingendo alla lista delle persone che l'associazione e/o il comitato stesso avrà indicato in sede di composizione della Commissione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente regolamento.

9. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale a cura di un componente nominato Segretario.

Articolo 5 **ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA**

1. La partecipazione all'attività della Commissione è a titolo gratuito.
2. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo e informativo componenti della Giunta o del Consiglio Comunale.
3. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono essere approvate dalla Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche cittadini esterni alla Commissione e al Consiglio

comunale. La Commissione è tenuta, entro il mese di gennaio, ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente ed a presentare un piano di linee programmatiche per il nuovo anno.

Articolo 6 **ONERI FINANZIARI**

1. Per le eventuali spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, il Comune provvederà allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità, istituendo un apposito capitolo in bilancio.